

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**44**. Ladu.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Salerno crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**45**. Iannuzzi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Bari crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le

parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**46**. Fusillo.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Cosenza crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**47**. Luigi Pepe.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Taranto crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**48**. Ostillo.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Caserta crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**49**. De Franciscis.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Agrigento crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**50**. Cusumano.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Trapani crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**51**. Colasio.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Roma crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**52**. Ciani.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Ragusa crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**53**. Carra.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Enna crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**54**. Cardinale.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12;

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Brindisi crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo;

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le

parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**55**. Carbonella.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Catanzaro crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**56**. Camo.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Siracusa crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**57**. Burtone.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Catania crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**58**. Enzo Bianco.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Napoli crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**59**. Gerardo Bianco.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

considerato che l'incidenza della piaga del lavoro irregolare nella provincia di Vibo Valentia crea notevoli problemi alla competitività del tessuto produttivo,

impegna il Governo

entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a verificare in sede locale l'efficacia della normativa prevista e, di concerto con le istituzioni locali e con le parti sociali, a prevedere interventi maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze del territorio della provincia stessa.

9/2592/**60**. Giovanni Bianchi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore della « new economy », e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**61**. Letta.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore del mobile, e a verificare la pos-

sibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**62**. Volpini.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'agro alimentare, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**63**. Villari.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'edilizia, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**64**. Tuccillo.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'industria turistico-ricettivo, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**65**. Tanoni.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'autotrasporto, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**66**. Squeglia.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'industria manifatturiera, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**67**. Rocchi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore della ristorazione, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**68**. Ruggeri.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'agricoltura, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**69**. Ruggieri.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'industria estrattiva, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**70**. Rusconi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'artigianato, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**71**. Micheli.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore del commercio al dettaglio, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**72**. Mazzuca.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore della chimica, e a verificare la

possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**73**. Mantini.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore delle comunicazioni, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**74**. Gentiloni Silveri.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'industria tessile, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**75**. Papini.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'assistenza agli anziani e delle case di riposo, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**76**. Mosella.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore del legno, a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**77**. Morgando.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore marittimo, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**78**. Fioroni.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore dell'istruzione, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**79**. Bimbi.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore della sanità, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**80**. Bindì.

La Camera,

a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 2592, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,

impegna il Governo

a verificare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti delle misure di emersione del lavoro irregolare di cui all'articolo 3, in particolare nel settore della formazione professionale, e a verificare la possibilità di una specifica normativa per il settore stesso.

9/2592/**81**. Bottino.

La Camera,

premessi che il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

a restituire con urgenza caratteristiche di coerenza al sistema di tassazione delle rendite finanziarie, compromesso dalla abrogazione di alcune norme fondamentali.

9/2592/**82**. Chiaromonte.

La Camera,

premessi che il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

a non interferire nelle scelte aziendali di società di capitali a partecipazione pubblica, anche se non quotate, garantendo il pieno rispetto delle autonomie del *management* e la più assoluta trasparenza nei rapporti tra il Governo e le società da esso controllate, in particolare per quelle operanti nel settore energetico.

9/2592/**83**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

a non interferire nelle scelte aziendali di società di capitali a partecipazione pubblica, anche se non quotate, garantendo il pieno rispetto delle autonomie del *management* e la più assoluta trasparenza nei rapporti tra il Governo e le società da esso controllate.

9/2592/**84**. Chiti.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di rimpatrio dei capitali dall'estero;

è previsto che la procedura per il rientro dei capitali si applichi soltanto alle somme già all'estero ad una certa data e questo ha consentito, e ancora oggi consente, di esportare illegalmente capitali e altre attività per costituirsi, attraverso il pagamento di una modica somma, scudi e blocchi dell'accertamento per evasioni ed illegalità di ogni specie, anche future,

impegna il Governo:

a predisporre immediatamente strumenti normativi adeguati affinché la certificazione dell'intermediario garantisca che il denaro e le altre attività fossero già all'estero ad una data in cui il provvedimento non era stato annunciato (ad esempio, il 1° agosto 2001).

9/2592/**85**. Carli.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi, derivanti dall'applicazione delle norme in materia di rimpatrio dei capitali dall'estero;

le norme consentono effetti di protezione per evasioni future che non hanno alcuna relazione con l'esportazione di valuta all'estero che si intende sanare,

impegna il Governo:

ad eliminare, con adeguati strumenti normativi, la possibilità che gli effetti di blocco degli accertamenti siano operanti anche per periodi di imposta in corso e futuri, impedendo che lo « scudo » possa essere utilizzato sia per coprire ulteriori evasioni sia per evitare che esso stesso costituisca alibi e motivo di evasioni in futuro.

9/2592/**86**. Cennamo.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio

2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi, derivanti dall'applicazione delle norme in materia di rimpatrio dei capitali dall'estero;

tali norme limitano la preclusione degli accertamenti agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività oggetto di rimpatrio, consentendo quindi a chi aderisce alla procedura di costituirsi uno « scudo », pari all'intero ammontare delle somme rimpatriate, per evasioni di ogni natura e per qualsiasi tipo di imposta,

impegna il Governo:

a limitare, con adeguati provvedimenti normativi, gli effetti dello « scudo », cioè del blocco degli accertamenti, unicamente ai redditi prodotti dalle somme detenute all'estero e rimpatriati, i quali, anche se prodotti all'estero, dovevano essere denunciati in Italia con il relativo pagamento di imposte.

9/2592/87. Chianale.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

attesa la possibile produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo:

ad assicurare con urgenza le condizioni per un consistente ed effettivo afflusso di

capitali dall'estero, restituendo vigore ai processi di liberalizzazione e di privatizzazione interrotti dalle scelte governative degli ultimi mesi.

9/2592/88. Cialente.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

c'è in particolare il pericolo che la procedura di rimpatrio di denaro al seguito possa essere impropriamente utilizzata per attività dichiarate dagli interessati come provenienti dall'estero ma effettivamente detenute in Italia, come rilevato anche dal direttore generale dell'Ufficio italiano cambi.

impegna il Governo:

a far sì che l'Ufficio italiano cambi si attivi ad effettuare penetranti controlli sull'effettiva provenienza geografica ed economica delle attività « rimpatriate » con trasferimento al seguito intracomunitario, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni in merito, con immediata segnalazione all'autorità giudiziaria dei casi di sospetta falsa dichiarazione.

* 9/2592/89. Cordoni.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

c'è in particolare il pericolo che la procedura di rimpatrio di denaro al seguito possa essere impropriamente utilizzata per attività dichiarate dagli interessati come provenienti dall'estero ma effettivamente detenute in Italia, come rilevato anche dal direttore generale dell'Ufficio italiano cambi;

impegna il Governo

a far sì che l'Ufficio italiano cambi si attivi ad effettuare penetranti controlli sull'effettiva provenienza geografica ed economica delle attività « rimpatriate » con trasferimento al seguito intracomunitario, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni in merito, con immediata segnalazione all'autorità giudiziaria dei casi di sospetta falsa dichiarazione.

* 9/2592/90. Filippeschi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2592, di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

bisogna tenere conto, in particolare, dell'eccesso di discrezionalità attribuito agli interessati e della genericità del controllo da parte degli intermediari;

in sostanza, pur a fronte di rilevanti interessi di natura pubblicistica, le operazioni che intercorrono tra dichiarante e intermediario, si esauriscono in atti di mera rilevanza privatistica,

impegna il Governo:

all'attuazione di un sistema di rigidi controlli sulle responsabilità dei soggetti intermediari, anche attraverso normative regolamentari atte ad impedire, da un lato, il rilevato eccesso di discrezionalità e, dall'altro, il pericolo di una sostanziale deresponsabilizzazione che potrebbe favorire la commissione di illeciti.

** 9/2592/91. Crisci.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

in particolare, è eccessiva la discrezionalità attribuita agli interessati e la genericità del controllo da parte degli intermediari;

in sostanza, pur a fronte di rilevanti interessi di natura pubblicistica, le operazioni che intercorrono tra dichiarante e intermediario, si esauriscono in atti di mera rilevanza privatistica,

impegna il Governo

all'attuazione di un sistema di rigidi controlli sulle responsabilità dei soggetti intermediari anche attraverso normative regolamentari atte ad impedire da un lato il rilevato eccesso di discrezionalità e, dall'altro, il pericolo di una sostanziale deresponsabilizzazione che potrebbe favorire la commissione di illeciti.

** 9/2592/**92**. Duca.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

a garantire la piena attuazione delle disposizioni per quanto attiene l'applicazione delle misure di prevenzione, l'attività di contrasto del riciclaggio, l'applicazione delle norme antiterrorismo e l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

9/2592/**93**. Dameri.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

ad assumere iniziative legislative e a predisporre ogni opportuno provvedimento amministrativo al fine di consentire la individuazione dei collegamenti tra i capitali dei quali si chiede il rimpatrio con attività criminose diverse da quelle per le quali è esclusa la punibilità.

9/2592/**94**. Galeazzi.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

al fine di favorire le politiche di emersione del lavoro sommerso,

impegna il Governo

a prevedere con apposite disposizioni attuative che la dichiarazione di emersione prevista contenga specificatamente l'elenco dei singoli lavoratori interessati e l'ammontare del relativo costo del lavoro.

9/2592/**95**. Grignaffini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

le disposizioni relative all'emersione di queste attività attribuiscono all'intermediario una discrezionalità eccessiva ed immotivata in ordine alla valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione nella parte in cui stabiliscono che le operazioni di rimpatrio non costituiscono di per sé motivo di attenzione e/o sospetto;

è necessario evitare che l'eccesso di discrezionalità possa costituire pretesto per comportamenti collusivi o di favore da parte degli intermediari,

impegna il Governo

a disciplinare rigidamente, anche attraverso norme regolamentari, i casi in cui sia necessaria la segnalazione, in relazione alle modalità del rimpatrio, all'entità degli importi, ai soggetti richiedenti e ad altri elementi di giudizio ritenuti di rilievo ai fini del sospetto.

9/2592/96. Di Serio D'Antona.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

a far sì, anche con intervento legislativo, che i dichiaranti siano i diretti titolari delle attività finanziarie rimpatriate e non prestanomi.

9/2592/97. De Brasi.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

ad adottare apposite iniziative normative affinché gli interessati, i quali presentano le dichiarazioni riservate di emersione di attività detenute all'estero, dichiarino altresì l'origine dei capitali indicati.

9/2592/98. De Luca.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

a prevedere forme e modalità di conservazione delle dichiarazioni riservate, in modo da garantire l'autenticità anche con riferimento all'epoca di formazione.

9/2592/99. Diana.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed

introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero;

esiste in particolare il pericolo che la procedura di rimpatrio possa essere impropriamente utilizzata per disponibilità dichiarate come provenienti dall'estero ma effettivamente detenute in Italia, come rilevato anche dal direttore generale dell'Ufficio italiano cambi;

la possibilità di ricostruzione della provenienza delle attività tramite una dettagliata dichiarazione dell'interessato può, sia pure solo in parte, ovviare al pericolo di utilizzo improprio della norma da parte di criminali che riciclano il frutto dei loro delitti o di contribuenti infedeli che approfittano dello scudo fiscale a buon prezzo, senza nemmeno importare capitali dall'estero,

impegna il Governo

a far sì che il direttore della Agenzia delle entrate predisponga un modello di dichiarazione in cui gli interessati debbano dichiarare il tempo da cui detengono le attività che intendono rimpatriare o regolarizzare, lo Stato estero in cui le detengono e le forme e i modi della detenzione.

9/2592/100. Fumagalli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di attività detenute all'estero ed introdotte nuove norme in tale materia nonché disposizioni in materia di antiriciclaggio;

è possibile la produzione di effetti gravi derivanti dalla applicazione delle norme in materia di rimpatrio di capitali dall'estero,

impegna il Governo

ad assicurare con urgenza le condizioni per un consistente ed effettivo afflusso di capitali dall'estero restituendo vigore ai processi di liberalizzazione e di privatizzazione, relativi in particolare al settore energetico, interrotti dalle scelte governative degli ultimi mesi.

9/2592/101. Gambini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno,

impegna il Governo

a coordinare le funzioni attribuite per il controllo e la repressione dell'economia irregolare;

a potenziare i servizi esistenti volti alla prevenzione ed al controllo dell'economia irregolare;

a prevedere il rafforzamento delle piante organiche dei servizi ispettivi e delle strutture che operano per l'emersione del lavoro irregolare, anche attraverso l'istituzione del vigile di quartiere.

9/2592/102. Guerzoni.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di

emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di assicurare al Paese validi strumenti normativi per consentire un rapido ed efficace rilancio dell'economia, che consenta di portare a termine l'opera di risanamento dei conti pubblici, di mantenere gli *standards* di bilancio imposti dai vincoli europei e, allo stesso tempo, di avviare su basi di più sicura solidità tutto il sistema produttivo nazionale;

in questo concorso di interventi un obiettivo essenziale è rappresentato dal necessario coinvolgimento di tutti i settori produttivi, potendo solo in questo modo modulare in maniera equilibrata gli sforzi negli ambiti più innovativi con quanto invece richiesto dai settori economicamente più tradizionali, e quindi essenziali per garantire la solidità di un sistema produttivo diffuso tra numerosissimi operatori e addetti;

il mondo agricolo, nelle sue svariate forme di presenza nel tessuto produttivo del Paese, svolge un ruolo essenziale sia sul piano squisitamente economico, sia per l'importanza strategica che assolve anche dal punto di vista socioeconomico, involgendo rilievi e conseguenze di particolare complessità, coerentemente con quanto sopra evidenziato circa l'insopprimibile importanza nel quadro economico complessivo;

gli interventi normativi con i quali il Governo intende rilanciare l'economia devono assicurare strumenti di adeguata efficienza anche per il settore agricolo, colpito di recente dagli effetti di una pesante crisi nel campo dell'allevamento (per l'emergenza B.S.E.) e allo stesso tempo tenuto a confrontarsi con le più innovative esigenze di rivoluzione di tecniche e processi produttivi tradizionali, per l'irrompere di innovazioni tecnologiche radicali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa per assicurare adeguato sostegno ai produttori e lavoratori agricoli attraverso la previsione di specifiche misure di incentivazione dell'attività agricola, omogenee a quanto assicurato agli altri settori produttivi ma che, al fine di colmare il divario rispetto ad altri settori produttivi del sistema economico e per sostenere lo sviluppo della competizione internazionale anche su questo fronte, consentano di utilizzare tutto il ventaglio di opportunità consentite dalle disponibilità finanziarie e dall'esigenza di compatibilità comunitaria e internazionale al cui rispetto il nostro Paese è tenuto in forza degli impegni assunti.

9/2592/103. Grillini.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno e nel contempo di un sostegno alle imprese che emergono;

rilevato come il fenomeno, con caratteristiche proprie, sia presente in maniera diffusa nel settore agricolo,

impegna il Governo

a consentire la regolarizzazione della propria posizione lavorativa, in sede attuativa delle norme relative all'emersione del lavoro irregolare, a tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente ed autonomo, e che nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, mediante autodenuncia da inoltrare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9/2592/104. Lumia.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno,

impegna il Governo

a promuovere incontri con le amministrazioni locali ed i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con l'obiettivo di coordinare e definire iniziative su base territoriale definita per l'emersione del lavoro irregolare. Tali iniziative possono integrare le iniziative della programmazione negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9/2592/**105**. Lolti.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno e nel contempo di un sostegno alle imprese che emergono,

impegna il Governo

a predisporre ulteriori misure di affiancamento per l'emersione, quali l'utilizzo di centri di servizio e di consulenza specializzati nel sostegno alla regolarizzazione, da costituire con la collaborazione delle parti sociali e con il tutoraggio delle organizzazioni di impresa e delle agenzie per lo sviluppo locale.

9/2592/**106**. Lucà.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno e nel contempo di un sostegno alle imprese che emergono,

impegna il Governo

ad affidare la responsabilità del coordinamento delle misure e delle iniziative individuate in sede territoriale, comprensive di misure formative e di consulenza amministrativa e fiscale, ad un soggetto garante.

9/2592/**107**. Lulli.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, ha prorogato i termini in materia di emersione di lavoro irregolare ed ha profondamente innovato le norme in materia;

esiste l'esigenza di una severa e coordinata repressione del fenomeno e nel contempo di un sostegno alle imprese che emergono;

la piaga del lavoro « sommerso » rappresenta una stortura del mercato, in particolare nel Mezzogiorno;

la caratterizzazione sociale del lavoro « nero » è assai differente tra il Nord ed il Sud del paese con evidenti ripercussioni sul mercato del lavoro;

nel corso dell'ultimo anno, attraverso le misure contenute nella legge n. 388 del 2000, con il parere favorevole della UE, sono stati avviati i cosiddetti « contratti di riallineamento » che hanno determinato, soprattutto per il settore agricolo, l'emersione di migliaia di aziende e di lavoratori al nero;